SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 2000. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

01A0338

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 dicembre 2000, n. **408.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa fatto a Roma il 10 luglio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 252 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DELLA DIFESA

PREFAZIONE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa, da qui in poi indicati congiuntamente come le "Parti" e separatamente come la "Parte";

TENENDO CONTO del vantaggio che deriva ad entrambe le Parti da una più efficace cooperazione nel campo degli equipaggiamenti della Difesa, nel quadro della collaborazione esistente fra i due Paesi;

DESIDERANDO trarre il massimo beneficio dalle rispettive capacità tecnologiche e industriali e promuovere la cooperazione fra le proprie industrie;

PRENDENDO ATTO che gli accordi derivanti dalla attuazione del presente Accordo saranno conformi alle rispettive linee di condotta nazionali e internazionali e che non interferiranno con le leggi nazionali dei propri Paesi ne recheranno danno agli impegni presi dai rispettivi Paesi in campo internazionale; e

RIBADENDO che la cooperazione fra le due Parti promuove la pace e la stabilità e che tale cooperazione non é rivolta contro Paesi terzi.

CONCORDANO quanto segue:

ARTICOLO 1

OBIETTIVO

Le Parti coopereranno nel campo degli equipaggiamenti della Difesa, conformemente alle rispettive leggi nazionali ed ai rispettivi impegni internazionalmente assunti, tramite:

(a) la determinazione e la definizione di programmi in cooperazione per il trasferimento di equipaggiamenti connessi con la Difesa e di equipaggiamenti d'addestramento e di assistenza tecnica;

(b) la promozione della cooperazione tecnica nel campo della ricerca e sviluppo e delle tecnologie di componenti;

(c) l'approvvigionamento reciproco di equipaggiamenti per la Difesa direttamente dalle ditte e industrie produttrici delle Parti;

(d) la promozione della cooperazione industriale fra le società ed Enti governativi dei due Paesi, riguardo agli equipaggiamenti della Difesa ed altri equipaggiamenti ad essa connessi;

(e) l'offerta di tecnologie di verifica di qualità, ivi inclusi standard, specifiche e documentazioni pertinenti da parte dei Ministeri della Difesa delle due Parti per quanto concerne i contratti cui si fa specifico riferimento nel presente Accordo.

ARTICOLO 2

SCOPO

(1) Le Parti affideranno al Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed al Segretario alla Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica del Sud Africa l'attuazione generale del presente Accordo. Per il coordinamento normale delle attività, le Parti designeranno un punto centrale in ciascun Ministero della Difesa, che riferirà ai funzionari preposti all'attuazione generale.

(2) Le Parti coopereranno in base al principio della reciprocità, che prevede:

a. scambio di visite, a livello di Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate e i loro Stati Maggiori, nonchè di altre autorità dei Ministeri della Difesa;

b. mantenimento di contatti e rapporti fra i Ministeri della Difesa di entrambi i Paesi, tramite scambio di delegazioni ufficiali militari e industriali;

c. incontro di delegazioni in rappresentanza di unità militari e istituti d'addestramento militare;

d. visite ufficiali di navi da guerra, scambio di visite di aerei militari e unità dell'esercito;

e. sviluppo di collegamenti sportivi e pubblicitari tra le Forze Armate di entrambi i Paesi.

(3) Le Parti si impegnano a favorire l'apertura e il funzionamento degli staff di addetti militari dei loro Paesi in ciascun rispettivo Paese.

ARTICOLO 3

COMITATO CONGIUNTO E COMMISSIONE DEGLI STATI MAGGIORI DIFESA

(1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti stabiliscono di costituire un *Comitato Congiunto* ed una *Commissione degli Stati Maggiori Difesa*. Entrambi gli Organismi saranno composti da non più di sette membri di ognuna delle Parti.

(2) Il Comitato Congiunto si riunirà nei primi sei mesi di ogni anno, così come reciprocamente concordato dalle Parti, alternativamente in Italia e Sud Africa. Il Comitato sarà presieduto, alternativamente, dal Segretario Generale e Direttore Nazionale per gli Armamenti per la Parte italiana e il Segretario di Stato per la

Difesa della Repubblica del Sud Africa in conformità al principio della "Presidenza della Sessione del Paese ospitante".

Il Comitato Congiunto dovrà:

(a) individuare e definire le aree di possibile cooperazione:

(i) esaminando e definendo le esigenze tecnico-operative di equipaggiamenti connessi con la difesa;

(ii) agevolando e promuovendo la cooperazione industriale, ivi incluse le attività di coproduzione;

(b) agevolare i contatti fra industrie ed enti governativi da entrambe le parti;

(c) definire il supporto tecnico e d'addestramento necessario allo sviluppo della cooperazione nel campo della difesa;

(d) favorire la concessione delle licenze d'esportazione da entrambe le Parti, per quanto concerne materiali, software, expertise/assistenza tecnica e servizi relativi a contratti stipulati con industrie o enti governativi;

(3) La Commissione degli Stati Maggiori Difesa si incontrerà, se e quando necessario, in uno dei due Paesi, previo accordo tra le Parti, e dovrà:

(a) definire i supporti operativi ed addestrativi, ritenuti necessari allo sviluppo del settore operativo della cooperazione nel settore Difesa;

(b) sviluppare e finalizzare un programma di scambi militari in accordo con le necessità delle Forze Armate delle Parti. I programmi saranno coordinati tramite gli Addetti Militari di Roma e Pretoria, che fungeranno anche da controllori;

(c) la Commissione degli Stati Maggiori Difesa potrà, inoltre, stabilire specifici Sottogruppi di lavoro composti da personale militare delle Parti, se e quando necessario.
Tali sottogruppi osserveranno le direttive della Commissione degli Stati Maggiori Difesa e riferiranno a tale organismo gli esiti del proprio lavoro.

ARTICOLO 4

ASSISTENZA E INFORMAZIONE

(1) Ogni Parte informerà le industrie del proprio Paese in merito al presente Accordo ed offrirà ogni possibile assistenza, in armonia con le proprie leggi nazionali.

(2). a. Ognuna delle Parti garantirà che tutti i materiali classificati, le bozze di progetti e le specifiche tecniche, scambiate in base al presente Accordo, saranno trattate in tutta sicurezza. In conformità alle rispettive leggi nazionali, entrambe le Parti attribuiranno a informazioni e materiali classificati lo stesso grado di

protezione di sicurezza, o un grado più elevato, che è previsto per i loro materiali ed informazioni con classifica equivalente

b. I gradi corrispondenti di protezione di sicurezza previsti dalle due Parti sono:

Repubblica Italiana	Repubblica del Sud Africa
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

c. Le Parti assicureranno che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiati in base al presente Accordo, saranno usati unicamente ai fini e nel contesto dell'Accordo.

d. Ai sensi del presente Accordo, il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, materiali e dati tecnici concernenti la Difesa, siano essi classificati o non classificati, sarà subordinato all'approvazione scritta del Governo, Agenzia o Società che li hanno originati, a meno che non sia diversamente concordato in modo specifico dalle Parti.

e. Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie ed entità diverse dalle Parti, Accordi di sicurezza separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili di entrambe le Parti.

f. In occasione di visite di cittadini di una delle due Parti ad organizzazioni e/o ditte che implica accesso ad informazioni classificate, si dovrà assicurare che siano state seguite le procedure reciprocamente previste dalle due Parti. Si dovrà altresì reciprocamente assicurare che i visitatori abbiano ricevuto il nulla osta di sicurezza adeguato.

ARTICOLO 5

DECISIONI

Le due Parti esamineranno e prenderanno insieme decisioni su problemi e/o questioni concernenti:

(a) sviluppo congiunto o produzione congiunta di materiali reciprocamente individuati;

(b) inviti a Paesi terzi di partecipazione a progetti in comune che stiano per essere attuati dalle Parti;

(c) richieste di Paesi terzi di partecipazione a progetti in comune.

ARTICOLO 6

SPESE

Il finanziamento delle riunioni e delle visite effettuate ai fini del presente Accordo avverrà come segue:

(a) saranno a carico della Parte invitata tutte le spese di viaggio fino al punto d'ingresso stabilito dal Paese ospitante, e suo ritorno comprese le spese di vitto e alloggio dei suoi cittadini,

(b) saranno a carico del Paese ospitante le spese relative al trasporto della Parte invitata dal punto d'ingresso situato nel proprio Paese, e provvederà inoltre a fornire alloggio e ad organizzare programmi culturali;

(c) ognuna delle due Parti si assumerà la responsabilità del trasporto sanitario dei propri cittadini ammalati, ecc.;

(d) il principio generale della reciprocità non sarà valido nel caso di vasti gruppi, come ad esempio orchestre, gruppi artistici o squadre sportive. In questi casi la procedura finanziaria sarà stabilita di reciproco accordo fra le Parti;

(e) se una Parte invia all'altra delegazioni informali, missioni culturali o commerciali che esulano dal contesto del presente Accordo, questo articolo non sarà applicato. Tutte le spese saranno a carico della Parte che invia la delegazione. La Parte ospitante si adopererà che siano promossi gli opportuni contatti.

ARTICOLO 7

CONTROVERSIE

Ogni controversia in merito all'interpretazione e applicazione del presente Accordo sarà risolto tramite consultazione e trattative fra le Parti e, se necessario, per il tramite dei canali diplomatici.

ARTICOLO 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore nel momento in cui entrambe le Parti avranno notificato reciprocamente la propria conformità ai rispettivi requisiti costituzionali per l'adempimento del presente Accordo. La data di entrata in vigore sarà la data dell'ultima notifica.

ARTICOLO 9

CESSAZIONE ED EMENDAMENTI

(1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, a meno che l'una o l'altra delle due Parti non notifichi all'altra, per iscritto sei mesi in anticipo, la sua intenzione di porre termine all'Accordo. Allo scadere del periodo dei cinque anni, l'Accordo può essere prolungato ulteriormente, con reciproco accordo espresso per iscritto.

(2) La cessazione del presente Accordo non comprometterà l'attuazione dei contratti già firmati, che saranno attuati in base ai principi precedentemente stabiliti per ognuno di essi.

(3) Gli adempimenti stabiliti nell'articolo 4 devono essere mantenuti in ogni caso.

(4) Il presente Accordo può essere emendato in qualunque momento, di reciproco accordo fra le Parti, tramite uno scambio di note diplomatiche.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI RAPPRESENTANTI, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato e sigillato il presente Accordo

Fatto a Roma il giorno 10 del mese di luglio nell'anno Millenovecentonovantasette in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4271):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 15 ottobre 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1999.

Relazione scritta annunciata l'11 gennaio 2000 (atto n. 4271-*A* - relatore sen. ANDREOTTI).

Esaminato in aula e approvato il 18 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6692):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 gennaio 2000 con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 21 giugno 2000.

Esaminato in aula il 6 dicembre 2000 ed approvato il 12 dicembre 2000.

01G0007

LEGGE 29 dicembre 2000, n. **409.**

Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a Copenhagen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al 20 per cento del contributo per sostenere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, programmi di cooperazione bilaterale e, in casi particolari, regionale con i Paesi in via di sviluppo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 46.500 milioni per l'anno 1999, in lire 39.800 milioni per l'anno 2000 e in annue lire 18.200 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e,per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6898):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 28 marzo 2000.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 aprile 2000 con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 6 e 7 dicembre 2000.

Esaminato in aula l'11 dicembre 2000 e approvato il 13 dicembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4924):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 18 dicembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 13ª.

Esaminato ed approvato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 21 dicembre 2000.

01G0009

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2000, n. **410.**

Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-97;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'articolo 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'articolo 53 della predetta legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto in particolare il comma 16 del predetto articolo 14, che stabilisce che i costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dell'articolo 14 predetto sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo i criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali n. 61413 e n. 61414, entrambi del 12 aprile 2000, contenenti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e i criteri che assicurano una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessate alle DOP e alle IGP negli organi sociali dei Consorzi stessi;

Ritenuta la necessità di adottare, ai sensi del citato articolo 14, comma 16, le disposizioni regolamentari per la fissazione dei criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 dello stesso articolo 14;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000, ai sensi dell' articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 63084 del 31 agosto 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ai Consorzi di tutela delle DOP o IGP, incaricati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico:

a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;

b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, secondo i criteri stabiliti con il presente regolamento.

Art. 2.

1. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dall'articolo 3, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e dagli Statuti dei singoli Consorzi di tutela.

2. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo privato autorizzato o dall'autorità pubblica designata per lo specifico prodotto ed idonea ad essere certificata a DOP o a IGP.

3. Sono poste a carico delle categorie individuate all'articolo 4, del decreto ministeriale citato all'articolo 1 del presente regolamento, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'articolo 2, del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, recante l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 3.

1. I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'articolo 14, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Art. 4.

1. In via di prima applicazione e in attesa del conferimento dell'incarico delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che ha sostituito l'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, i costi sostenuti dai Consorzi di tutela, già riconosciuti da autorità nazionali, per lo svolgimento delle predette funzioni vengono ripartiti in conformità dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1, 2 e 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 260

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Legge comunitaria 1995-1997».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1999». Si trascrive il testo del relativo art. 14.

1. L'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 53 *(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità).* — 1. In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nella cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'art. 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'art. 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e dette attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I Consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzati;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiun-

que, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e SIG negli organi sociali dei Consorzi stessi.

18. I Consorzi regolarmente costituiti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Il decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000, concernente "Disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2000.

Il decreto interministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, concernente "Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2000.

Il comma 3 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "Regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 citato nelle premesse recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP):

«Art. 4. — Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP e ad IGP, le seguenti categorie di «produttori ed utilizzatori»:

a) "caseifici" nella filiera formaggi;

b) "produttori" nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;

c) "imprese di lavorazione" nella filiera ortofrutticola e cereali trasformati;

d) "olivicoltori" nella filiera grassi (oli);

e) "allevatori e macellatori" nella filiera carni fresche;

f) "imprese di lavorazione" nella filiera preparazioni carni;

g) "preparatori" nella filiera prodotti panetteria.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000 concernente l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP):

«Art. 3. — 1. Nell'ambito di ciascuna filiera produttiva, sulla base dei criteri fissati nelle premesse del presente decreto, è determinata per ciascuna categoria individuata dall'art. 4 del decreto ministeriale recante "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP" una percentuale di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela pari al 66%.

2. La restante percentuale di rappresentanza negli organi sociali sarà ripartita tra le altre categorie della corrispondente filiera, individuate dal precedente art. 2, nello statuto dei consorzi di tutela.

3. L'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 61414 individua, ai fini della fissazione dei criteri di equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP e IGP all'interno delle sottoelencate filiere produttive, nelle quali sono ricompresi i prodotti italiani registrati in ambito comunitario come DOP e IGP, le seguenti categorie:

a) filiera formaggi:

per i formaggi freschi:

a1 - allevatori produttori di latte;

a2 - caseifici;

a3 - confezionatori;

per i formaggi stagionati:

a1 - allevatori produttori di latte;

a2 - caseifici;

a3 - stagionatori e/o porzionatori;

b) filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati:

b1 - agricoltori;

b2 - confezionatori;

c) filiera ortofrutticoli e cereali trasformati:

c1 - agricoltori;

c2 - imprese di lavorazione;

d) filiera grassi (oli):

d1 - olivicoltori;

d2 - molitori;

d3 - imbottigliatori;

e) filiera carni fresche:

e1 - allevatori e macellatori;

e2 - porzionatori ed elaboratori;

f) filiera preparazioni di carni:

f1 - allevatori;

f2 - macellatori;

f3 - imprese di lavorazione;

f4 - porzionatori e confezionatori;

g) filiera prodotti panetteria:

g1 - produttori materia prima;

g2 - molitori;

g3 - preparatori.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si veda la precedente nota all'art. 3.

01G0008

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arcangelo, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sant'Arcangelo (Potenza) non è riuscito a provvedere all'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2000, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione del provvedimento di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Arcangelo (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Mauceri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Arcangelo (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 e composto da sedici membri oltre il sindaco, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comitato regionale di controllo - Sezione di Potenza, con provvedimento in data 6 ottobre 2000, diffidava il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2000 entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Nella seduta del 26 ottobre 2000, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione dei citati documenti contabili.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato al consiglio comunale, l'organo di controllo, con decreto n. 1546 registro n. 905/*bis* del 10 novembre 2000, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, deliberava in data 17 novembre i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del sopracitato decreto legislativo, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arcangelo (Potenza), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 4521/13-4/Gab. del 21 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Arcangelo (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Mauceri.

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

01A0341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Gricignano di Aversa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 maggio 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per l'impossibilità del consiglio comunale di procedere alla surroga dei nove componenti che hanno rassegnato, in tempi diversi, le proprie dimissioni;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Graziano Mauro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 maggio 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, da nove componenti del corpo consiliare.

In particolare, alle dimissioni di due consiglieri presentate nel corso dei mesi di aprile e ottobre 2000 hanno fatto seguito quelle da ultimo rassegnate, in date 14 e 23 novembre 2000, rispettivamente da quattro e da tre consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, per esaurimento delle liste di appartenenza, ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3520/13.4/Gab. del 24 novembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla fima della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gricignano di Aversa (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Graziano Mauro.

Roma, 20 dicembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A0342

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Sassuolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultima modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Sassuolo, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 11 dicembre 2000, causa interruzione di energia elettrica al server, paralizzando il sistema informativo, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Sassuolo è accertato per il giorno 11 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 dicembre 2000

Il direttore regionale: PIRANI

01A0176

DECRETO 18 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia nel giorno 7 dicembre 2000, causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, è accertato per il giorno 7 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 dicembre 2000

Il direttore regionale: PIRANI

01A0177

DECRETO 18 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Modena nel giorno 7 dicembre 2000, causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Modena, è accertato per il giorno 7 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 dicembre 2000

Il direttore regionale: PIRANI

01A0178

DECRETO 18 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Bologna nel giorno 7 dicembre 2000, causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Bologna, è accertato per il giorno 7 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 dicembre 2000

Il direttore regionale: PIRANI

01A0179

DECRETO 22 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Pitigliano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1231 del 28 novembre 2000, con la quale il direttore dell'ufficio delle imposte dirette di Pitigliano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio per il giorno 28 novembre 2000, per consentire le operazioni connesse al trasloco del materiale e delle attrezzature nei locali della nuova sede dell'ufficio;

Vista la nota n. 1293 del 7 dicembre 2000, con la quale il predetto direttore ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette per il giorno 28 novembre 2000, per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo decreto di chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Pitigliano è accertato per il giorno 28 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 dicembre 2000

Il direttore regionale: PARDI

01A0357

DECRETO 28 dicembre 2000.

Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli 10, 26, 56, 58, 62, 63, 64, 65, 70, 73 e 74 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento istitutivo del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, con il quale è stato istituito il servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione della scuola centrale tributaria, emanato con decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e in particolare, l'art. 4, comma 1, il quale stabilisce che il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività produttive e commerciali svolte da tale Amministrazione è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, con il quale si è dato luogo all'inserimento del suddetto personale nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, affidando altresì la gestione del medesimo, compreso quello distaccato temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2000, con il quale è stato modificato il decreto 30 dicembre 1998, prevedendo che il personale a tale data in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è assegnato formalmente alla predetta Amministrazione, con contestuale cancellazione del medesimo dal ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito con il citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283;

Tenuto conto che l'art. 74, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999 dispone che, a partire dalla data fissata con decreto del Ministro delle finanze, tutto il personale del Ministero è incluso in un ruolo speciale provvisorio per essere distaccato presso i nuovi uffici del Ministero o presso le agenzie fiscali, secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con la riforma prevista dal citato decreto legislativo, fermo restando che il piano stesso debba conformarsi a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti agli uffici che saranno soppressi ed incorporati nelle nuove strutture previste dal medesimo decreto legislativo di riforma;

Tenuto conto, altresì, che il successivo comma 3 dell'art. 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevede che ciascun dirigente svolga il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia cui è provvisoriamente assegnato;

Considerato che fino all'inquadramento dei dirigenti nel ruolo di una agenzia fiscale, susseguente all'approvazione del primo contratto collettivo e successivi contratti individuali direttamente con l'agenzia medesima, deve essere prevista una regolamentata gestione della fase transitoria durante la quale, da un lato, anche i dirigente ancora privi di contratto individuale siano provvisoriamente assegnati alle agenzie fiscali o alle strutture ministeriali secondo una percentuale coerente con le rispettive dimensioni complessive e numerosità dei posti di funzione e, dall'altro, anche i dipendenti, per i quali è in corso il procedimento di nomina a dirigente, vengono provvisoriamente assegnati alle agenzie o al Ministero, presso cui prestano servizio, in attesa della stipula del contratto individuale;

Considerato che un avvio delle agenzie fiscali anticipato rispetto al termine di cui all'art. 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intende rispondere all'esigenza primaria di potenziare l'azione tecnico-amministrativa di contrasto all'evasione ed all'esclusione fiscale nonché corrispondere maggiormente alla necessità di garantire un miglioramento del livello complessivo di efficienza, efficacia ed economicità dell'Amministrazione finanziaria;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità che le linee di riforma delineate dal citato decreto legislativo n. 300/1999, con l'affidamento delle attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale alle agenzie fiscali, trovino celere, seppure graduale, attuazione anche prevedendo un avvio immediato delle agenzie fiscali, e, come tale, non contestuale con quello del Dipartimento per le politiche fiscali, rispetto al quale è in corso il procedimento di approvazione e successiva emanazione del regolamento previsto dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

Rilevato, peraltro, che lo stesso art. 26 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 prevede che la trasformazione del Ministero delle finanze possa avvenire anche in più fasi successive;

Considerato che, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, è tecnicamente possibile l'anticipata operatività delle agenzie fiscali attraverso una necessaria disciplina transitoria conformativa delle modalità e dei tempi della trasformazione del vigente sistema ordinamentale del Ministero delle finanze, sulla base dell'espressa previsione contenuta nei richiamati articoli 73 e 74 del più volte citato decreto legislativo n. 300 del 1999;

Considerato che il ruolo speciale unico provvisorio, cui sono imputate tutte le risorse umane in atto utilizzate presso l'attuale complessiva struttura del Ministero delle finanze, costituisce condizione peculiare del processo di riforma, con la conseguenza che anche il contingente di personale inserito nell'attuale ruolo unico ad esaurimento del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 283 del 1998, deve essere opportunamente inserito nel predetto ruolo speciale, ad esclusione di quello assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in forza del citato decreto ministeriale 9 novembre 2000;

Tenuto conto che, nelle more dell'attivazione del dipartimento per le politiche fiscali, si rende comunque necessario disciplinare le modalità di trasferimento alle agenzie fiscali delle funzioni e delle risorse per il relativo funzionamento, nonché taluni aspetti organizzativi di maggiore rilevanza;

Ravvisata, inoltre, la necessità ed opportunità di razionalizzare l'assegnazione dei fondi individuati nei capitoli di spesa previsti nella legge di bilancio per il 2001, già attribuiti al Dipartimento per le politiche fiscali, in ragione della non contestuale attivazione dello stesso;

Ribadito che, ai fini dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, è necessaria l'approvazione del citato regolamento di cui al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato, infine, che è stata attivata la procedura di informazione e concentrazione con le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Titolo I

ATTIVAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI

Art. 1.

Operatività e adempimenti delle agenzie fiscali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali, previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché a deliberare gli atti di carattere generale che regolano il funziona-

mento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operatività.

Art. 2.

Attribuzione provvisoria di funzioni specifiche agli uffici centrali del Ministero delle finanze

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni statali del Ministero sono esercitate, oltre che dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dalle seguenti strutture:

a) ufficio del segretario generale;

b) direzione generale degli affari generali e del personale;

c) direzione centrale per la fiscalità locale del dipartimento delle entrate;

d) direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate;

e) segreterie delle commissioni tributarie;

f) servizio per il controllo interno;

g) servizio consultivo ed ispettivo tributario.

2. Continuano ad esercitare le attuali funzioni ed attività la scuola centrale tributaria, la commissione consultiva per la riscossione ed il consiglio superiore delle finanze.

3. L'ufficio del segretario generale esercita provvisoriamente anche le attività relative:

1) alla gestione delle convenzioni con le agenzie fiscali;

2) alla vigilanza di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3) al trasferimento dei fondi, a vario titolo, alle agenzie fiscali.

4. La direzione generale degli affari generali e del personale esercita provvisoriamente anche le attività relative alla gestione del ruolo speciale provvisorio di cui all'art. 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla gestione del personale delle segreterie delle commissioni tributarie.

Art. 3.

Attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a decorrere dalla data di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti;

b) le attività e le funzioni di cui alla precedente lettera *a)* cessano di essere esercitate dai dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio;

c) la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti è trasferita alle agenzie fiscali. A tale fine, i direttori delle agenzie pongono in essere tutti gli ulteriori atti necessari a garantire la completa operatività di tali trasferimenti.

2. Le disposizioni contenute nel precedente comma 1, lettera *c),* si applicano anche alle agenzie del demanio e del territorio i cui direttori curano, in particolare, che tutti i rapporti giuridici e di obbligazione del soppresso dipartimento del territorio siano trasferiti alle agenzie del demanio e del territorio in coerenza con le attività e le funzioni rispettivamente attribuite ad esse dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.

Titolo II

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI BENI ALLE AGENZIE FISCALI

Art. 4.

Assegnazione provvisoria dei beni

1. Con successivi decreti si provvede all'assegnazione dei beni sulla base di apposita ricognizione e di un piano di distribuzione che preveda le procedure di consegna, tenendo comunque conto del diverso regime giuridico di riferimento.

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SUL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 5.

Ruolo speciale provvisorio del personale

1. Tutto il personale del Ministero delle finanze, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, è inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da accluso elenco, facente parte integrante del presente decreto, articolato nelle sezioni 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F ed 1/G.

2. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/A, è distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso l'agenzia del demanio.

3. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/B, è distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso l'agenzia delle dogane.

4. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/C, è distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso l'agenzia delle entrate.

5. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/D, è distaccato provvisoriamente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso l'agenzia del territorio.

6. La gestione del personale di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 è affidata alle rispettive agenzie.

7. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 1, sezione 1/E, compreso quello in servizio presso le segreterie delle commissioni tributarie, continua ad esercitare le proprie attività presso gli attuali uffici, fino all'attivazione del dipartimento per le politiche fiscali.

8. Il personale attualmente in servizio presso la direzione centrale per la fiscalità locale del Dipartimento delle entrate è inserito nella sezione 1/E dell'elenco di cui al comma 1 e provvisoriamente distaccato presso l'ufficio del segretario generale, che ne cura la relativa gestione. A tale fine il Dipartimento delle entrate mette a disposizione dell'ufficio del segretario generale le risorse necessarie.

9. Il personale attualmente in servizio presso la direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, è inserito anch'esso nella sezione 1/C dell'elenco di cui al comma 1 e provvisoriamente distaccato per intero, in attesa dell'attivazione del Dipartimento per le politiche fiscali, presso l'agenzia delle entrate. Il predetto ufficio, nella fase transitoria, continua a svolgere anche le funzioni già attribuite al Dipartimento per le politiche fiscali dal decreto legislativo n. 300 del 1999, alle dipendenze funzionali del segretario generale.

10. Il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, è inserito in apposita sezione, denominata 1/G, dell'elenco di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto nel decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e, per quanto concerne il personale attualmente distaccato presso l'Ente tabacchi italiano, nel decreto ministeriale 9 novembre 2000.

11. I vincitori del concorso a novecentonovantanove posti di dirigente, bandito con decreto ministeriale 19 gennaio 1993, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non è in corso di stipula, sono inseriti in una apposita sezione, denominata 1/F, dell'elenco di cui al comma 1, pur continuando a prestare servizio presso le strutture ministeriali ed agenziali di attuale appartenenza. Con successivi decreti, da emanare entro trenta giorni dalla data del presente decreto, si provvederà al distacco provvisorio dei medesimi presso le singole strutture sulla base delle seguenti percentuali, calcolate sulla base del numero degli addetti e degli uffici di livello dirigenziale delle strutture di destinazione:

uffici centrali: 5%;

agenzia del demanio: 6%;

agenzie delle entrate: 68%;

agenzie del territorio: 21%.

12. I vincitori dei concorsi a centocinquantuno, centosessantadue, centosessantatre e a trentasei posti di dirigente, banditi con decreti ministeriali rispettivamente del 19 gennaio 1993, del 2 luglio 1997, del 2 luglio 1997 e del 12 novembre 1998, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non è in corso di stipula, sono inseriti provvisoriamente, se appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze, nelle corrispondenti sezioni dell'elenco di cui al comma 1 e distaccati presso le strutture ministeriali ed agenziali di appartenenza, secondo la qualifica attualmente posseduta.

13. I vincitori dei concorsi a sei, sette e ventuno posti di dirigente, banditi con decreti direttoriali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, rispettivamente del 7 luglio 1997, del 7 luglio 1997 e del 2 novembre 1998, che non hanno ancora stipulato il contratto individuale o il cui contratto non è in corso di stipula, se appartenenti al ruolo del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sono inseriti provvisoriamente nella sezione 1/B dell'elenco di cui al comma 1 e distaccati presso l'agenzia delle dogane, secondo la qualifica attualmente posseduta.

14. Per i futuri contratti individuali del personale di cui ai commi 11, 12 e 13 la direzione generale degli affari generali e del personale, per gli uffici centrali, e le agenzie fiscali, per il personale ivi distaccato, riservano almeno i seguenti contingenti di posti, calcolati sulla base delle percentuali di cui al comma 11 e tenuto conto dei contratti già stipulati:

uffici centrali: ventidue;

agenzia del demanio: quarantasei;

agenzia delle dogane: trentaquattro;

agenzia delle entrate: duecentocinque;

agenzia del territorio: centocinquantuno.

15. Anche ai dirigenti di cui ai commi 11, 12 e 13 possono essere conferiti nella fase transitoria, incarichi di direzione di uffici, centrali o periferici, ovvero le funzioni previste dall'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

16. Ai dirigenti, provvisoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale, ai quali, successivamente all'approvazione del primo contratto collettivo, non venga stipulato un contratto individuale, si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il personale inserito nel ruolo speciale e provvisoriamente distaccato presso le agenzie, che sia attualmente in servizio, a diverso titolo, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nonché presso le strutture centrali del Ministero delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri ed organismi equivalenti, continua a prestare servizio presso tali organismi fino a che permangano le esigenze di servizio dei predetti uffici ovvero fino alla scadenza degli incarichi svolti da tale personale.

18. Con successivo decreto, ai sensi dell'art. 7, si provvederà in relazione al personale attualmente assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con il citato decreto ministeriale 9 novembre 2000.

Avvertenza: L'elenco di cui all'art. 5 del presente decreto non è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà comunicato con atto interno al personale interessato e pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le agenzie fiscali svolgono le loro funzioni secondo le competenze, le modalità ed il sistema di relazioni con il Ministero, previsti relativamente alle strutture dipartimentali soppresse ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b),* del presente decreto.

Art. 7.

Riserva di successivi provvedimenti

1. Con successivi provvedimenti sono apportate al presente decreto tutte le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 dicembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 278

01A0355

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2000 con il quale l'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna è stata autorizzata ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna in data 15 dicembre 2000 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile ad espletare le attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000, il seguente sanitario:

Stella dott. Franco, dirigente medico primo livello presso l'U.O. di chirurgia toracica del dipartimento di scienze chirurgiche e anestesiologiche dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore: BALLACCI

01A0345

DECRETO 29 dicembre 2000.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, a cancellare e ad includere sanitari nel l'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE.

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1996 con il quale l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano in data 19 dicembre 2000 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione ed all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è autorizzato a cancellare dall'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1996, i seguenti sanitari:

Gennari prof. Leandro;

Doci dott. Roberto;

Quagliuolo dott. Vittorio;

Bignami dott.ssa Paola;

Bonfanti dott. Giuliano,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Romito dott. Raffaele, ricercatore associato, presso l'unità operativa chirurgia 1 generale e trapianto di fegato, dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano;

Torzilli dott. Guido, dirigente medico, presso l'unità operativa chirurgia 1 - epato-gastro-pancreatica dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

Art. 2.

Il commissario straordinario dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore: BALLACCI

01A0346

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l'art. 1, comma 1, legge n. 56 del 26 gennaio 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio, in Castano Primo, unità di Castano Primo. (Decreto n. 29167).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto n. 16096 del 7 novembre 1994, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio, con sede legale ed unità produttiva in Castano Primo (Milano), a decorrere dal 7 febbraio 1993;

Vista l'istanza di proroga del trattamento in questione, presentata dalla predetta società ai sensi dell'art. 1, comma l della citata legge n. 56/1994;

Visto il provvedimento n. 110544 del 2 ottobre 1995, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha respinto la precitata istanza, limitatamente a quarantacinque lavoratori che sono stati posti in mobilità nel periodo interessato, con la motivazione che l'applicazione della normativa invocata presuppone un piano di gestione delle eccedenze, da realizzarsi in corso di fruizione della proroga del trattamento CIGS, al fine di evitare, appunto, la messa in mobilità dei lavoratori considerati eccedentari;

Visto il decreto ministeriale n. 20354 del 4 aprile 1996, con il quale il Ministro del lavoro ha prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, per i lavoratori interessati dipendenti dalla sopracitata società, ad esclusione dei quarantacinque lavoratori posti in mobilità nel periodo interessato;

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo della regione Lombardia proposto dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio per ottenere l'annullamento del provvedimento del Ministero del lavoro n. 110544 del 2 ottobre 1995;

Vista la sentenza n. 2678/1998, con la quale il Tribunale amministrativo della regione Lombardia ha annullato il sopracitato provvedimento reiattivo, ritenendo, erroneamente, applicabile, nella fattispecie, l'art. 2, comma 2-*ter*, della legge n. 56/1994, norma transitoria, finalizzata, esclusivamente, alla concessione della proroga in questione «anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto» (decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56);

Considerato che la sentenza sopracitata è stata trasmessa all'amministrazione, dall'avvocatura distrettuale dello Stato, solo in data 20 ottobre 2000, e, quindi, quando erano ormai scaduti i termini per la proposizione dell'appello;

Ritenuto, pertanto, di dover dare esecuzione alla predetta sentenza, essendo la stessa, per quanto, come sopra evidenziato, erronea, ormai passata in giudicato;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Rinaldo Miramonti e figlio, sede legale in Castano Primo (Milano), unità in Castano Primo (Milano), è prorogata, ai sensi dell'art. l, comma l del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 agosto 1994, unità lavorative interessate: ottanta.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

Art. 3.

Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20354 del 4 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0092

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. European Vinyls Corporation, in Porto Marghera, unità di Brindisi. (Decreto n. 29168).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale n. 29099 del 3 novembre 2000, con cui è stato approvato il programma per crisi aziendale della European Vinyls Corporation S.p.a., relativo al periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 dicembre 2000;

Visto il proprio decreto n. 29101 del 3 novembre 2000, con il quale, all'art. 1, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il sopracitato provvedimento ministeriale, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre, dal 13 dicembre 1999 al 12 giugno 2000, in favore lavoratori interessati, dipendenti dalla precitata ditta;

Considerato che la società European Vinyls Corporation, ha presentato, in data 31 ottobre 2000, domanda per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (13 giugno 2000/12 dicembre 2000);

Considerato che questa amministrazione, avrebbe dovuto, essendo stata l'istanza aziendale presentata oltre il termine fissato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, operare la decurtazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;

Considerato che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte dei T.A.R., di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della C.I.G.S. presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;

Preso atto che il Consiglio di Stato ha stabilito che «ancorchè possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potrà che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio».

Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere alla concessione della succitata istanza di proroga del programma di crisi aziendale presentata dalla S.p.a. European Vinyls Corporation;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il succitato decreto ministeriale del 3 novembre 2000, n. 29099, per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. European Vinyls Corporation, con sede in Porto Marghera (Venezia), unità di Brindisi, per un massimo di centosei dipendenti, per il periodo dal 13 giugno 2000 al 12 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazione temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0093

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.r.l. Editoriale mantovana, in Mantova, unità di Mantova. (Decreto n. 29159).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editoriale mantovana;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dall'8 agosto 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Editoriale mantovana, sede in Mantova unità di Mantova, per un massimo di undici unità lavorative in C.I.G.S. per il periodo dall'8 agosto 2000 al 7 febbraio 2001.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0094

DECRETO 29 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpitel, in Nucetto, unità di Frasso Sabino, Frosinone, Roma e Pomezia. (Decreto n. 29170).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato, in data 14 luglio 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Alpitel S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a sessantasei unità per il periodo 6 luglio 2000 - 5 gennaio 2001;

Visto il successivo verbale del 14 novembre 2000, con il quale è stato concordato il ricorso alla C.I.G.S. per crisi aziendale a decorrere dal 20 novembre 2000;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Alpitel S.p.a., codice ISTAT 31.62.2, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei pro-

pri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 6 luglio 2000 al 5 gennaio 2001;

Vista la nota inviata dall'azienda in data 16 novembre 2000, nella quale la società richiede, a seguito del sopracitato accordo del 14 novembre 2000, l'interruzione del trattamento di cui alla legge n. 176/1998, alla data del 19 novembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di sessantasei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Alpitel S.p.a. con sede legale in Nucetto (Cuneo) unità di Roma e Pomezia (Roma), per un numero massimo di trentotto unità lavorative; Frosinone, per un numero massimo di diciannove unità lavorative; Frasso Sabino (Rieti), per un numero massimo di nove unità lavorative. Codice ISTAT: 31.62.2 (numero matricola I.N.P.S. 2702294088) per il periodo dal 6 luglio 2000 al 19 novembre 2000.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A00095

DECRETO 29 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, in Carvico, unità di uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 29171).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Imec, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 gennaio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 giugno 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede in Carvico (Bergamo), unità di uffici e stabilimento di Bergamo, per un massimo di cinquantacinque unità lavorative per il periodo dal 18 luglio 2000 al 17 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 2000, con decorrenza 18 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A0096

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Dichiarazione di tipo approvato del salvagente anulare, denominato «Bermuda», fabbricato dalla società Plastimar S.p.a., in Cesena.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 385;

Vista la lettera circolare titolo: Sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;

Vista l'istanza in data 26 ottobre 2000, della società Plastimar S.p.a., con sede in via F. Parri n. 601 - 47023 Cesena (Forlì) con la quale la stessa società ha richiesto il riconoscimento del «tipo approvato» per il salvagente anulare, di propria produzione, denominato: «Bermuda»;

Visto il rapporto n. 2000, CS TA 1019, in data 28 settembre 2000, relativo alle prove effettuate del registro italiano navale - Direzione generale - Via Corsica n. 12, Genova - quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407, in data 6 ottobre 1999.

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il salvagente anulare, denominato «Bermuda», fabbricato dalla ditta Plastimar S.p.a.

Il salvagente dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potrà esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.

Il salvagente anulare dovrà essere marcato in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:

nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;

nome o sigla del modello;

data di fabbricazione;

estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità del medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il comandante generale: SICUREZZA

01A0251

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 dicembre 2000, n. **S/864276.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2001 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano i criteri e le modalità secondo i quali il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concederà i contributi alle spese sostenute dai consorzi agroalimentari e dai consorzi per le imprese alberghiere e turistiche, ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

La presente circolare non si applica ai consorzi monoregionali delle regioni a statuto ordinario, alle quali il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 ha attribuito la gestione diretta degli incentivi. Considerato che il medesimo trasferimento è previsto anche per le regioni a statuto speciale, la presente circolare potrà subire modifiche in relazione a tale evento.

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Definizione di consorzio multiregionale.

2. Sono considerati multiregionali i consorzi le cui imprese associate abbiano la sede legale in almeno due regioni secondo i seguenti requisiti:

alla data del 30 giugno 2000 contavano tra i propri associati almeno una impresa con sede legale in una regione diversa da quella degli altri associati; tale requisito ha natura temporanea e non sarà più applicato nei futuri esercizi finanziari;

annoverino imprese con sede legale in regioni diverse per almeno il 25% ovvero associno almeno 15 imprese con sede legale in regioni diverse.

Destinatari dei contributi.

3. Possono ottenere il contributo, ai sensi della normativa sopracitata, i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo la esportazione dei prodotti agro alimentari, nonché i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, per le imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera. Nello statuto devono essere specificati l'assenza di scopi di lucro ed il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. Per accedere al contributo i consorzi non devono associare in maggioranza imprese che aderiscono ad altro consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali.

4. In attesa del trasferimento delle competenze alle regioni a statuto speciale i consorzi monoregionali ubicati in tali regioni possono inoltrare domanda al Ministero.

5. Il consorzio non deve associare un numero di imprese inferiore a otto, ovvero cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna).

Firma delle domande.

6. Le domande e le schede devono essere firmate dal legale rappresentante del consorzio, il quale con la propria firma attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

7. Nelle domande deve essere specificato il nominativo del referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

Presentazione della domanda di approvazione dei progetti promozionali.

8. I consorzi che intendono accedere al contributo devono presentare il programma promozionale che intendono svolgere nel corso del 2001 per consentire al Ministero di approvare i singoli progetti. La domanda di approvazione deve essere redatta in bollo secondo il facsimile allegato (modello *A*) e inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G., per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la data del 15 febbraio 2001. Le domande pervenute successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. Copia della domanda deve essere inviata al Ministero delle politiche agricole - D.G. delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, da parte dei consorzi agroalimentari e al Ministero industria - D.G. per il turismo, ufficio II, relazioni internazionali, da parte dei consorzi turistico alberghieri.

9. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

fotocopia dell'atto costitutivo e fotocopia dello statuto vigente al momento della domanda nel quale siano specificati l'assenza dello scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili anche in caso di scioglimento; qualora lo statuto sia stato presentato in precedenza, è sufficiente la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute ovvero alla assenza di variazioni; la stessa dichiarazione deve essere presentata qualora le modifiche siano intervenute dopo l'inoltro della domanda;

certificato della camera di commercio rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; il rappresentante legale può sostituire tale certificazione con una dichiarazione di responsabilità;

elenco delle imprese associate con indicazione del settore di attività e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;

per i consorzi agro-alimentari delibera della regione nella quale il consorzio ha sede (da richiedere ove non sia stata ancora emessa) che individua il consorzio richiedente come specificato dall'art. 10 della legge n. 394/1981.

10. Alla domanda è allegato il programma delle attività promozionali da svolgere nel 2001. Il programma si articola in progetti che devono essere realizzati nell'arco dell'anno. I progetti di durata pluriennale dovranno essere suddivisi in annualità separate. Il programma deve riportare il piano finanziario che specifica la spesa da sostenere e la relativa copertura, suddivisa tra contributo atteso dal Ministero, risorse proprie ed eventuali risorse di terzi. Non sono ammissibili le azioni promozionali isolate che non risultino inserite in specifici progetti.

11. La presentazione di un programma promozionale comporta l'obbligo della sua esecuzione, onde evitare che siano impegnate inutilmente le risorse finanziarie pubbliche; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente.

12. I progetti sono descritti in schede, come da facsimile allegato (modello *B*), in modo da presentare analiticamente:

la scelta del mercato estero;

l'obiettivo di ciascun progetto;

la predeterminazione degli indicatori e relativi standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati raggiunti;

le azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi);

il costo del progetto, con indicazione separata delle spese generali e di personale limitatamente alla misura massima del 20% del costo totale del progetto;

il ruolo di eventuali soggetti terzi partecipanti, sia pubblici che privati.

13. Sono ammissibili al contributo unicamente le azioni promozionali volte a sostenere le esportazioni verso l'estero ed il flusso turistico estero in Italia. In particolare rientrano in tale definizione:

l'attività di informazione mediante predisposizione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico; pubblicità sulla stampa estera e sugli altri media, ospitalità a giornalisti, opinion leaders e buyers esteri, ecc.;

l'attività di presentazione dei marchi e dei prodotti mediante la partecipazione a fiere e l'organizzazione di mostre all'estero, le visite di operatori esteri a fiere internazionali italiane, gli incontri tra produttori italiani e distributori esteri, ecc.;

le ricerche di mercato, i sondaggi e gli studi sul comportamento del trade e dei consumatori all'estero, o destinati alla individuazione dei canali di vendita più idonei;

la presentazione del modello alimentare italiano sui mercati esteri attraverso iniziative tese a diffondere l'informazione sui prodotti tipici e di qualità, come ad esempio le dimostrazioni culinarie, la degustazione, ecc.;

le campagne pubblicitarie dei prodotti tipici;

l'attività di formazione di operatori commerciali e turistici esteri, gli stages, le conventions, ecc., che abbiano per oggetto la diffusione della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di cucina, di prodotti tipici, di ospitalità, ecc.

Sono escluse dal contributo le azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale le azioni aventi natura commerciale.

14. Oltre alle spese sostenute per le azioni sopra descritte, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale che, sia pure indirettamente, risultino collegate con la buona riuscita dell'iniziativa, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto.

15. Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti dopo la data del 15 febbraio 2001, solo se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. Le modifiche presentate dopo tale data non saranno prese in esame.

16. Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve risultare conforme ai criteri definiti nella presente circolare, deve avere una evidente validità tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni e deve risultare coerente con le linee direttrici del programma promozionale 2001 indicate dal Ministro.

17. Il programma promozionale si intende approvato se entro il 30 giugno 2001 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.

18. L'erogazione del relativo contributo ha luogo su presentazione di rendiconto nell'anno 2002.

Presentazione della domanda di liquidazione del programma realizzato nel 2000.

19. Ove il consorzio abbia realizzato progetti promozionali nel corso del 2000 e questi abbiano avuto la preventiva approvazione del Ministero, il consorzio potrà inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il fac-simile allegato (modello *C*) e inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la data del 31 marzo 2001. Alla domanda sono allegati:

la relazione sull'esecuzione del programma 2000 approvato dal Ministero che deve illustrare il piano finanziario con le spese effettivamente sostenute e la loro copertura suddivisa tra contributo atteso dal Ministero, risorse proprie, eventuali risorse di terzi sia pubblici che privati;

la fotocopia delle relative deliberazioni degli organi statutariamente competenti;

la fotocopia del bilancio consortile chiuso al 31 dicembre 2000, da cui risulti l'avvenuto deposito presso la camera di commercio, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, se disponibile;

le eventuali modifiche della composizione sociale e dello statuto eventualmente intervenute.

La relazione si compone di una parte descrittiva generale, di schede concernenti i singoli progetti realizzati e di un elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute e iscritte a bilancio.

Le schede sono redatte secondo il fac-simile allegato (modello *D*), in modo che siano chiaramente illustrati i seguenti punti:

la convenienza della scelta operata sul mercato estero;

a fronte dell'obiettivo prescelto, i risultati raggiunti misurati attraverso gli indicatori di risultato e i relativi standard precedentemente fissati;

l'attuazione delle azioni (indicando per ciascuna le risorse impiegate, le fasi, i modi, i tempi, i luoghi);

il prospetto dei costi e delle risorse finanziarie impiegate; deve essere accuratamente descritto il ruolo avuto da eventuali partner pubblici o privati e gli eventuali contributi riconosciuti da altri enti pubblici; sono ammesse a contributo solo le voci di spesa inserite nel bilancio ai «costi della produzione» (voci da B6 a B14);

le spese generali e di personale che risultino effettivamente correlate con la realizzazione del progetto, descritte nella loro natura e inserite nei «costi della produzione» del bilancio (voci da B6 a B14).

20. Per la concessione del contributo il Ministero esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard a suo tempo predeterminati, valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esclude le spese non ammissibili e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'amministrazione.

21. I progetti eseguiti senza la preventiva approvazione del Ministero non sono ammessi al contributo.

Documentazione di spesa.

22. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per i controlli. Alla rendicontazione sarà allegata unicamente l'elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per le azioni, firmato dal legale rappresentante, redatto secondo il prospetto allegato (modello *E*).

Misura del contributo.

23. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali delibere e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

24. La misura del contributo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981 e dell'art. 4, comma 3 della legge n. 304/1990, non potrà eccedere:

il 40% delle spese ammissibili per i consorzi costituiti alla data della domanda di liquidazione da più di 5 anni;

il 60% per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

il 70% per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultano costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.

25. In ogni caso è fissato un limite massimo di lire 150 milioni per i consorzi che associano fino a 24 imprese, di lire 200 milioni per i consorzi che associano da 25 a 74 imprese e di 300 milioni per i consorzi che associano più di 74 imprese.

Presentazione di elementi di integrazione delle domande.

26. Il Ministero ha facoltà di chiedere ai consorzi di integrare le domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo, qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario disporre di ulteriori documenti, informazioni o attestazioni. I consorzi sono tenuti a rispondere con tempestività e completezza alle richieste formulate dal Ministero.

Ispezioni e verifiche.

27. Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

28. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

29. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero.

30. L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti:

indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma;

dirigente: dott. Claudio Borghese - Telefono: 06/59647548 - 06/59932460 - Fax: 06/59932454 - E-mail: promo3@mincomes.it - clabor@mincomes.it;

incaricati dell'istruttoria: sig.ra Simona Re, telefono 06/59932638; sig. Alberto Vaccaro, telefono 06/59932515;

sito web: http://www.mincomes.it

Roma, 27 dicembre 2000

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese
CAPRIOLI

MODELLO *A*

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2001 ex legge n. 394/1981 art. 10 (in bollo).

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Oggetto: Legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di approvazione del programma promozionale 2001.

Il sottoscritto ....

legale rappresentante del consorzio .... ,

con sede in ...., telefono n. ....

fax n. .... e-mail ....

iscritto alla CCIAA di ...., al n. ....,

vista la circolare di codesto Ministero n. ....

del ...., chiede l'approvazione del programma promozionale 2001.

A tal fine:

dichiara che il consorzio ha natura multiregionale (ovvero che trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);

dichiara che la maggioranza delle imprese consorziate non aderisce a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

comunica di avere incaricato il sig. .... quale referente per i rapporti con il Ministero.

Allega:

1) il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2001, denominato .... , composto di n. .... progetti per la spesa totale di lire ....

.... corredato degli eventuali provvedimenti con cui altri enti pubblici dichiarano di finanziare il programma);

2) la documentazione indicata dalla circolare (se lo statuto e l'atto costitutivo sono stati inviati precedentemente, dichiararlo; se ci sono state modifiche inviarle in fotocopia);

3) l'elenco dei soci alla data di presentazione della domanda con il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il settore di attività;

4) (per i consorzi agro-alimentari) il provvedimento di riconoscimento emesso dalla regione competente o la copia della richiesta inoltrata alla regione;

5) la fotocopia della ricevuta della raccomandata che attesta l'invio della domanda anche al Ministero industria (per i consorzi turistico-alberghieri) e al Ministero per le politiche agricole (per i consorzi agroalimentari).

Data, ...

Firma del legale rappresentante

....

MODELLO *B*

Scheda concernente i progetti promozionali (ex legge n. 394/1981, art. 10 da realizzare nel 2001).

Progetto n. .... denominato ....

Scelta del mercato estero (motivi, scopi) ....

....

Obiettivo del progetto e modi (indicatori e standard) per valutare i risultati promozionali ....

....

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare)..

....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente) ....

....

....

Costo del progetto lire ....; le spese devono essere descritte dettagliatamente per ciascuna azione;

....

....

....

Spese generali e di personale (limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto);

....

....

....

Firma del legale rappresentante

....

MODELLO *C*

Schema di domanda di liquidazione del contributo sulle spese relative ai progetti promozionali realizzati nel 2000 ex legge n. 394/1981 art. 10 (in bollo).

Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Oggetto: Legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di liquidazione del contributo sul programma promozionale 2000.

Il sottoscritto ....

legale rappresentante del consorzio .... ,

con sede in .... , telefono n. ....

fax n. .... e-mail .... ,

iscritto alla CCIAA di .... al n. ....

vista la circolare di codesto Ministero n. .... del ....

chiede: la liquidazione del contributo sulle spese relative al programma realizzato nel 2000 e approvato da codesto Ministero. A tal fine dichiara che il consorzio ha natura multiregionale e comunica di avere incaricato il sig. .... quale referente per i rapporti con il Ministero.

A tal fine allega: la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale verso l'estero per il 2000, già approvato da questo Ministero, composta di una parte descrittiva generale contenente tra l'altro il piano finanziario, di n. ..... schede concernenti i singoli progetti realizzati e di un elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute sottoscritto dal legale rappresentante e altresì la documentazione richiesta al punto 18 della circolare.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità ed avendo diretta conoscenza di quanto esposto, dichiara:

che il consorzio ha natura multiregionale (ovvero che trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);

dichiara che la maggioranza delle imprese consorziate non aderisce a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

di essere/di non essere beneficiano di contributi finanziari da parte di enti pubblici destinati a finanziare le attività promozionali per le quali viene richiesto il contributo ministeriale (allegando le relative delibere);

(per i consorzi agro-alimentari) di non avere svolto attività finalizzata al mercato italiano;

che alla data di presentazione della domanda di liquidazione le imprese associate sono numero .... ;

che alla data di presentazione della domanda di liquidazione il consorzio risulta costituito da oltre/meno cinque anni;

che il consorzio ha/non ha sede nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e che le imprese consorziate sono/non sono ubicate per almeno 4/5 in detti territori;

di essere/non essere tenuto all'obbligo di esibire la bolletta d'incasso;

che, ai fini del pagamento del contributo ministeriale, la somma può essere accreditata sul c/c n. ....

intrattenuto presso la banca .... ,

codice CAB n. .... codice ABI n. .... ;

di essere intestatario del codice fiscale n. ....

(partita IVA n. ....).

Data, ...

Firma del legale rappresentante

....

MODELLO *D*

Scheda concernente i progetti promozionali (ex legge n. 394/1981, art. 10 da realizzare nel 2000).

Progetto n. .... denominato ....

Convenienza della scelta operata sul mercato estero prescelto ....

....

A fronte dell'obiettivo prescelto, illustrare i risultati raggiunti, accertati mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standard precedentemente fissati ....

....

....

....

Attuazione delle azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate) ....

....

....

....

Ruolo di eventuali partner (denominazione, rapporto con il richiedente) ....

....

Costo del progetto lire .... ; (le spese vanno descritte dettagliatamente per ciascuna azione);

....

....

....

Spese generali e di personale (limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto);

....

....

....

Firma del legale rappresentante

....

MODELLO *E*

Denominazione dell'azione	**n. progetto o denominazione progetto**	**Fattura/ricevuta fiscale n. .... del ......**	**Nominativo del fornitore del bene o del servizio**	**Intestazione della Fattura**	**Importo al netto IVA**

Firma del legale rappresentante

Esempio:

Stampa opuscolo	1, 2 ,4	Fatt. n. 045 Del 30.3.2000	Ditta Mario Rossi	Nome Consorzio	Lire 10.000.000
Ricerca di mercato	1	Fatt. n. 3045 Del 3.5.2000	Società di marketing	Nome Consorzio	Lire 25.000.000
Acquisto stand	2	...	Ente Fiera Barcellona	Nome Consorzio	Lire 9.000.000
Inserzioni pubblicitarie	1, 5 e 7	...	Rivista estera	Nome Consorzio	Lire 90.000.000

Nota bene:

- **le carte di credito sono un mezzo di pagamento e devono essere accompagnate dalle relative fatture;**
- **per i piccoli importi potrà essere accettata come documento la "nota spese" compilata dall'interessato e firmata dallo stesso.**
- **ai fini della determinazione del contributo non saranno prese in considerazione le spese non correttamente documentate, per cui lo schema predisposto dovrà essere compilato in ogni sua parte.**

01A0045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 gennaio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9523
Yen giapponese	111,75
Corona danese	7,4668
Lira Sterlina	0,63500
Corona svedese	8,8875
Franco svizzero	1,5324
Corona islandese	80,12
Corona norvegese	8,2000
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,57700
Corona ceca	35,350
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,04
Litas lituano	3,8102
Lat lettone	0,5847
Lira maltese	0,4113
Zloty polacco	3,9220
Leu romeno	24900
Tallero sloveno	214,3259
Corona slovacca	43,570
Lira turca	635100
Dollaro australiano	1,7050
Dollaro canadese	1,4259
Dollaro di Hong Kong	7,4277
Dollaro neozelandese	2,1154
Dollaro di Singapore	1,6530
Won sudcoreano	1217,13
Rand sudafricano	7,5223

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0393

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Primesin»

Estratto decreto n. 884 del 16 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, fino ad ora registrata a nome della società L P B Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00738480151:

Specialità medicinale: PRIMESIN.

Confezioni:

«20 mg capsule» 28 capsule - A.I.C. n. 029416031;

«40 mg capsule» 14 capsule - A.I.C. n. 029416043;

«40 mg capsule rigide» 28 capsule - A.I.C. n. 029416056,

è ora trasferita alla società Schwarz Pharma S.p.a, con sede in via Gadames s.n.c. - Milano, con codice fiscale n. 07254500155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16029

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana»

Estratto decreto n. 885 del 16 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, con codice fiscale n. 00048700520:

Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA.

Confezione: «1 flac. 25% 100 ml» - A.I.C. n. 027931056,

è ora trasferita alla società Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in località ai Conti - Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca), con codice fiscale: 10438250150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16030

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig Rho»

Estratto decreto n. 886 del 16 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, con codice fiscale: 00048700520:

Specialità medicinale: IG RHO.

Confezioni:

«1 flac. 2 ml 200 mcg» - A.I.C. n. 023466028;

«1 flac. 3 ml 300 mcg» - A.I.C. n. 023466030,

è ora trasferita alla società Nuovo istituto sieroterapico milanese S.p.a., con sede in località ai Conti - Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca), con codice fiscale: 10438250150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16031

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig Tetano»

Estratto decreto n. 887 del 16 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, con codice fiscale: 00048700520:

Specialità medicinale: IG TETANO.

Confezioni:

«1 siringa 1 ml 250 UI» - A.I.C. n. 022637033;

«1 siringa 2 ml 500 UI» - A.I.C. n. 022637045;

«1 flac. 1 ml 250 UI» - A.I.C. n. 022637058;

«1 flac. 2 ml 500 UI - A.I.C. n. 022637060,

è ora trasferita alla società Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in località ai Conti - Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca), con codice fiscale: 10438250150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16032

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eusporin»

Estratto decreto n. 932 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Caber S.p.a., con sede in via Cavour, 11 - Comacchio (Ferrara), con codice fiscale: 00964710388:

Specialità medicinale: EUSPORIN.

Confezioni:

«1 miliardo/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 028869030;

«2 miliardi/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 028869042,

è ora trasferita alla società Azienda chimica riunita Angelini Francesco - Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16034

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipiodol U.F.»

Estratto decreto n. 938 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Guerbet, con sede in BP50400, Roissy CDG Cedex (Francia), rappresentata dalla società Guerbet S.p.a., con sede in viale Brigata Bisagno n. 2, int. 18 - Genova, con codice fiscale: 03841180106.

Specialità medicinale: LIPIODOL U.F.

Confezione: «1 fiala 10 ml» - A.I.C. n. 023574027,

è ora trasferita alla società Guerbet S.p.a., con sede in viale Brigata Bisagno n. 2, int. 18 - Genova, con codice fiscale: 03841180106.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16035

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clisma fleet»

Estratto decreto n. 939 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società C.B. Fleet company con sede in 4615 Murray Place - Lynchburg (Virginia) 24506 - 1349 Stati Uniti d'America, rappresentata dalla società Bergamon S.r.l., con sede in via Farini, 5 - Roma, con codice fiscale: 04545381008:

Specialità medicinale: CLISMA FLEET.

Confezioni:

«pronto per l'uso» flacone 133 ml - A.I.C. n. 029319011;

«pronto per l'uso» 4 flaconi 133 ml - A.I.C. n. 029319023,

è ora trasferita alla società Bergamon S.r.l., con sede in via Farini, 5 - Roma, con codice fiscale: 04545381008.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiano.

00A16036

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfo soda fleet»

Estratto decreto n. 940 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società C.B. Fleet company con sede in 4615 Murray Place - Lynchburg (Virginia) 24506 - 1349 Stati Uniti d'America, rappresentata dalla società Bergamon S.r.l., con sede in via Farini, 5 - Roma, con codice fiscale: 04545381008:

Specialità medicinale: FOSFO SODA FLEET.

Confezioni:

«flacone 45 ml» - A.I.C. n. 029318019;

«flacone 90 ml» - A.I.C. n. 029318021,

è ora trasferita alla società Bergamon S.r.l., con sede in via Farini, 5 - Roma, con codice fiscale: 04545381008.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16037

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leniartril»

Estratto decreto n. 943 del 30 ottobre 2000

La titolorità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società San Carlo farmaceutici S.p.a, con sede in Tor Maggiore - Santa Palomba - Pomezia (Roma), con codice fiscale: 00432190585:

Specialità medicinale: LENIARTRIL.

Confezioni:

«10 supposte 500 mg» - A.I.C. n. 023862030;

«30 compresse 500 mg» - A.I.C. n. 023862055,

è ora trasferita alla società Società stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l. con sede in via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale: 00966490591.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* dello Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16038

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Aricept», «Bacacil», «Cardura», «Diflucan», «Epiestrol», «Micanol» e «Zoloft».

Estratto decreto n. 945 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Roerig farmaceutici italiana S.p.a., con sede in strada statale 156 km 50, Latina, con codice fiscale n. 06320490581:

Specialità medicinale: ARICEPT.

Confezioni:

«28 compresse film rivestite 5 mg» - A.I.C. n. 033254018/M;

«28 compresse film rivestite 10 mg» - A.I.C. n. 033254020/M.

Specialità medicinale: BACACIL.

Confezioni:

«12 compresse 800 mg» - A.I.C. n. 024130039;

«12 compresse 1200 mg» - A.I.C. n. 024130054.

Specialità medicinale: CARDURA.

Confezioni:

«30 compresse 2 mg» - A.I.C. n. 026821013;

«20 compresse 4 mg» - A.I.C. n. 026821025;

«XL 4 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse - A.I.C. n. 026821037;

«XL 4 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse - A.I.C. n. 026821049;

«XL 4 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - A.I.C. n. 026821052;

«XL 8 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse - A.I.C. n. 026821064;

«XL 8 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse - A.I.C. n. 026821076;

«XL 8 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - A.I.C. n. 026821088.

Specialità medicinale: DIFLUCAN.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267018;

«150 mg capsule rigide» 2 capsule rigide - A.I.C. n. 027267020;

«100 mg/50 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml - A.I.C. n. 027267032;

«100 mg capsule rigide» 10 capsule rigide - A.I.C. n. 027267044;

«50 mg/ml polvere per sospensione orale» flacone da 350 mg - A.I.C. n. 027267057;

«5mg/g gel» tubo da 20 g - A.I.C. n. 027267069;

«200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml - A.I.C. n. 027267071;

«400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» flacone 200 ml - A.I.C. n. 027267083;

«200 mg capsule rigide» 7 capsule rigide - A.I.C. n. 027267095.

Specialità medicinale: EPIESTROL.

Confezioni:

«25 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 2 mg - A.I.C. n. 029000015;

«50 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 4 mg - A.I.C. n. 029000027;

«100 microgrammi die cerotti transdermici» 8 cerotti da 8 mg - A.I.C. n. 029000039 -

«Septem 4 cerotti transdermici 2,5 mg» - A.I.C. n. 029000041/M;

«Septem 12 cerotti transdermici 2,5 mg» - A.I.C. n. 029000054/M;

«Septem 4 cerotti transdermici 5 mg» - A.I.C. n. 029000066/M;

«Septem 12 cerotti transdermici 5 mg» - A.I.C. n. 029000078/M;

«Septem 4 cerotti transdermici 7,5 mg» - A.I.C. n. 029000080/M;

«Septem 12 cerotti transdermici 7,5 mg» - A.I.C. n. 029000092/M.

Specialità medicinale: MICANOL.

Confezioni:

«1% crema 50 g» - A.I.C. n. 033582014/M;

«3% crema 50 g» - A.I.C. n. 033582026/M.

Specialità medicinale: ZOLOFT.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 15 capsule - A.I.C. n. 027753019;

«50 mg compresse divisibili rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 027753033;

«100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 027753045,

sono ora trasferite alla società Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156 - km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale n. 00192900595.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16033

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bakam»

Estratto decreto n. 949 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Nobel farmaceutici S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale: 04177861004:

Specialità medicinale: BAKAM.

Confezioni:

«800 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033425012;

«1,2 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033425024,

è ora trasferita alla società De Salute S.r.l., con sede in via Milano, 43 - Soresina (Cremona), con codice fiscale: 01155930199.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16039

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluzerit»

Estratto decreto n. 951 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale: 03589790587:

Specialità medicinale: FLUZERIT.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033802012;

«1 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite - A.I.C. n. 033802024,

è ora trasferita alla società De Salute S.r.l., con sede in via Milano, 43 - Soresina (Cremona), con codice fiscale: 01155930199.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16040

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio Bayer»

Estratto decreto n. 953 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130 - Milano, con codice fiscale: 05849130157:

Specialità medicinale: LATTULOSIO BAYER.

Confezione: «66,7% sciroppo» flacone da 200 ml - A.I.C. n. 033769011,

è ora trasferita alla società Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in strada statale 156 - km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale 04866591003, con variazione della denominazione in BENOLAX.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tricoxidil»

Estratto decreto n. 955 del 30 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pfizer italiana S.p.a., con sede in strada statale 156 - km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale: 00192900595:

Specialità medicinale: TRICOXIDIL.

Confezione: «lozione 2% 60 ml» - A.I.C. n. 026694024,

è ora trasferita alla società Pfizer Consumer Health Care S.r.l., con sede in strada statale 156 - km 50 - Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale: 04866591003.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A16042

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore della LIUC - Università «Carlo Cattaneo» di Castellanza del 14 novembre 2000, recante: «Modificazioni allo statuto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2001).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato nella prima colonna, alla pag. 74 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*LUIC*», leggasi: «*LIUC*».

01A0252

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651009/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.